

Impugnazione - Il CNF ed il CDD - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017

Il CNF ed il CDD non sono parti del giudizio di impugnazione delle proprie decisioni

Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell'interesse a proporre impugnazione e a contrastare l'impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense né al Consiglio Distrettuale di disciplina, per la loro posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l'organo che ha emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CNF e del CDD).

Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017